



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
LUIGI INFANTINO
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLES
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello studio

N. 79

2 dicembre 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Somme corrisposte all'ex convivente per spese di alloggio non deducibili

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 657, pubblicata il 5.10.2021, ha affermato che **non sono oneri deducibili le somme corrisposte a favore dell'ex convivente a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione**, benchè si tratti di somme dovute sulla base di un provvedimento emesso dal Tribunale, poiché l'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR ha natura agevolativa e, quindi, non può applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati. L'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR prevede la **deducibilità delle somme versate a seguito di un provvedimento del giudice**, pronunciato **in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio** o, comunque, di **cessazione dei suoi effetti civili**. Pertanto, premesso che l'art. 1 co. 20 della L. 76/2016 ha **equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello conseguente alle unioni civili**, che però possono **riguardare solo persone dello stesso sesso**, l'Agenzia delle Entrate ha **escluso la deducibilità delle somme che l'ex convivente corrisponde per contribuire al pagamento delle spese di locazione e condominiali**, in considerazione del fatto che **il vincolo giuridico derivante dal matrimonio non è equiparato al vincolo conseguente alle "convivenze di fatto"**.

Premessa

Con la risposta a interpello 5.10.2021 n. 657, **l'Agenzia delle Entrate ha escluso che l'ex convivente possa dedurre**, come previsto dall'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR, **l'importo corrisposto a favore dell'altro ex convivente per contribuire al pagamento del canone di locazione**.



Osserva

Nel caso oggetto di risposta, **l'istante versava all'ex convivente**, a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale, un **contributo mensile per il pagamento del canone di locazione**, oltre a un importo per il mantenimento del figlio.

Deducibilità delle somme corrisposte al coniuge

L'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR dispone che sono **deducibili dal reddito complessivo "gli assegni periodici corrisposti al coniuge**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in **conseguenza di separazione legale ed effettiva**, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano **da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"**.

Osserva

Secondo quanto previsto dall'art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR, **gli assegni periodici corrisposti al coniuge**, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sulla base di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, **sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente**.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 17/2015 (e in tempi più recenti, con le circ. 8.7.2020 n. 19 e 25.6.2021 n. 7), **ha affermato che l'ex marito**, che corrisponde somme per contribuire al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, **ha diritto a dedurre tali somme in misura pari alla metà dell'importo versato**, se l'immobile è a disposizione dell'ex moglie e dei figli, precisando che *"la deduzione di tali somme da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all'altro coniuge separato"*.

Differenze di disciplina delle "unioni civili" rispetto alle "convivenze di fatto"

La L. 20.5.2016 n. 76 relativa alla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" (c.d. legge Cirinnà) ha previsto che *"due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile"* (art. 1 co. 2 della L. 76/2016); inoltre, l'art. 1 co. 20 della L. 76/2016 ha previsto che **il vincolo conseguente alle unioni civili** (che per esplicita previsione normativa possono riguardare solo persone dello stesso sesso) **è equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio**.

Osserva

L'art. 1 co. 36 e 37 della L. 76/2016, nel disciplinare le relazioni affettive qualificate come "convivenze di fatto" tra persone di sesso diverso, **non ha invece previsto che il vincolo giuridico derivante da "convivenze di fatto" sia assimilabile a quello matrimoniale**, indipendentemente dal fatto che sia accertata la stabile convivenza sulla base di una dichiarazione anagrafica.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha escluso che l'ex convivente possa dedurre le somme corrisposte per contribuire al pagamento delle spese di locazione e condominiali, in considerazione del fatto che nell'ambito del diritto di famiglia esiste una norma che equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello conseguente alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non anche alle altre "convivenze di fatto".

Osserva

La deducibilità è stata esclusa in quanto l'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR *è una norma agevolativa la cui applicazione non può essere estesa in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti